SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 82**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montalcino».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montalcino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1990;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montalcino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montalcino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Rosso di Montalcino» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Rosso di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari, ben esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine eocenica e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 3.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

I vigneti iscritti all'albo del «Brunello di Montalcino» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Rosso di Montalcino».

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

È consentito che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», durante il periodo d'invecchiamento, sia posto in commercio per il consumo e designato con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla camera di commercio competente per territorio ed ai servizi di vigilanza.

Art. 6.

Il vino «Rosso di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un pò tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietato usare, assieme alla denominazione «Rosso di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Rosso di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Le bottiglie utilizzate per l'eventuale confezionamento del «Rosso di Montalcino» debbono essere esclusivamente di forma bordolese e limitate alle seguenti capacità: litri 0,375; 0,750; 1,500; 3 e 5.

Le bottiglie debbono essere di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 67

92A1589

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1992.

Ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il quadriennio 1991-95.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e la modifica della sua composizione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1985, con il quale è stata rinnovata, per un quadriennio, la composizione del suindicato consesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Richiamati gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328, gia citato, concernente i poteri di determinazione in ordine alla nomina, quali membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, di quattordici dirigenti generali, appartenenti a diverse amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, e di quindici esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici, fra quelli designati dalle regioni, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione province italiane;

Viste le lettere di designazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato, per i membri ordinari di rispettiva competenza, nonché la lettera di designazione del ragioniere generale dello Stato per il proprio supplente;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per la nomina dei venti rappresentanti del personale delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato e dei quindici rappresentanti del personale degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione:

Effettivi	Supplenti
Monorchio Andrea, ragioniere generale dello Stato	Braito Giuseppe, ispettore generale capo
MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO	
Rizzi Giuseppe, consigliere	Santoro Sergio, consigliere
Camera Andrea, consigliere	Salvo Pietro, consigliere
MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI	
Colella Luigi, consigliere	Mimmo Antonio, consigliere
Geraci Carmelo, consigliere	Granelli Ermanno, consigliere
DIRIGENTI GENERALI	
Pugliese Aldo, Ministero degli affari esteri	Di Leo Roberto, Ministero degli affari esteri
Di Salvo Antonino, Ministero dell'agricoltura e delle foreste	Romano Vincenzo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Camino Mario, Ministero del bilancio e della programmazione economica	Lautizi Vittorio, Ministero del bilancio e della programmazione economica
Lucernoni Giovanni, Ministero della difesa	Antonelli Duilio, Ministero della difesa
Catapano Francesco, Ministero delle finanze	Di Vico Umberto, Ministero delle finanze
Verde Filippo, Ministero di grazia e giustizia	Testi Carlo Adriano, Ministero di grazia e giustizia
Carleo Giovanni, Ministero dell'interno	Fioravanti Gianfranco, Ministero dell'interno
Di Virgilio Silvio, Ministero dei lavori pubblici	Grimaldi Gaetano, Ministero dei lavori pubblici
Palmidoro Luigi, Ministero del lavoro e della previdenza sociale	Valcavi Domenico, Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Sansalone Lorenzo, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	Ciocca Ferdinando, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
D'Amore Giovanni, Ministero della pubblica istruzione	Localdano La Terza Italia, Ministero della pubblica istruzione
Saonte Leandro, Ministero del tesoro	De Rosa Pasquale, Ministero del tesoro
Lopez Claudio, Ministero dei trasporti	Dello Schiavo Maurizio, Ministero dei trasporti
D'Addona Giovanni, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	Matarazzo Fabio, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Effettivi	Supplenti

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Effettivi	Supplenti
Bruno Antonio, avvocato	Favara Franco, avvocato

PROFESSORI ORDINARI UNIVERSITÀ

Effettivi	Supplenti
Pototschnig Umberto	Feliciani Giorgio
De Siervo Ugo	Tesauro Paolo

ESPERTI IN PROBLEMI DI ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEI SERVIZI DEGLI ENTI PUBBLICI

Effettivi	Supplenti
Scatassa Giancarlo	Vetrella Cesare
Colombo Paolo	Pinci Federico
Pianesi Ermanno	Grassa Gaspare
Narducci Fiorenzo	Nebbiai Sonia
Merloni Francesco	Sepe Carla
Morelli Alfonso	De Lauretis Tonino
Galati Francesco	Luzzo Gianfranco
Catenacci Giuseppe	Pessetti Alfredo
Silipigni Riccardo	Caruso Michelangelo
Gessa Carlo	Massera Alberto
Pontrelli Michele	Civitano Carmine
Piccinini Giancarlo	Palumbo Armando
Rescigno Rocco	Lanna Giovanni
Di Fresco Gaetano	Sciacchitano Salvatore
Deflorian Umberto	Contadini Lucio

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE STATALE

Effettivi		Supplenti	
Di Maria Salvatore	(CISL)	Giallombardo Giuseppe	(CISL)
Mecarozzi Mario	»	Ledda Maurino	»
Lo Papa Luigi	»	Leone Aldo	»
Talamo Pietro	»	Landini Roberto	»
Agostino Michele	»	Menna Giuseppe	»
Vicentini Roberto	»	Caraolo Giuseppe	»
Schettino Giuseppe	(CGIL)	Nocita Gianni	(CGIL)
Scipioni Pietro	»	Salfi Anna	»
Piu Francesco	»	Troffa Maria	»
Mura Alberto	»	Petrini Eliana	»
Romeo Carmelo	»	Ruzza Pasquale	»
Schiavo Mario	(UIL)	Ragno Simeone	(UIL)
Guaiana Mario	»	Curti Raffaele	»
Di Odoardo Bruno	»	Castore Giorgio	»
Mastragostino Nevio	(CISNAL)	Ranieri Alberto	(CISNAL)
Donato Vincenzo	(CONFEDIR)	Mazzone Eduardo	(CONFEDIR)
Conti Giuseppe	(CONF.SAL)	Carroccia Nicola	(CONF.SAL)
Pasero Giuseppe	»	Capo Pasquale	»
Sirignano Italo	»	Baudo Elio	»
De Santis Osvaldo	(CISAL)	Cosimati Adriano	(CISAL)

	Effettivi		Supplenti
	RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI		
Di Napoli Cataldo	(CISL)	Canali Luigi	(CISL)
Melinelli Cristoforo	»	Busnello Giovanni	»
Tittarelli Roberto	»	Sciutto Pietro	»
Bottin Luigino	»	Farinasso Giuseppe	»
Muscolino Giacomo	»	Mauriello Amedeo	»
Bua Antongiulio	(CGIL)	Sciaccaluga Bruno	(CGIL)
Papadia Vincenzo	»	Pellegrino Antonio	»
Proia Saverio	»	Cau Norberto	»
Fedeli Valeria	»	Presi Nadia	»
Lucarini Fabrizio	(UIL)	Spanedda Luigi	(UIL)
Leonardi Giuseppe	»	Neri Paola	»
Zollo Domenico	»	Evangelisti Gabriella	»
Meccoli Gabriele	(CONF.SAL)	Scarabaggio Pasquale	(CONF.SAL)
Urbini Aldo	(CISAL)	Urbini Giancarlo	(CISAL)
Marrone Antonio	»	Stassi Paolo	»

Art. 2.

A norma dell'art. 3, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, i suindicati membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione del ragioniere generale dello Stato, permangono in carica quattro anni, decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 febbraio 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 308

92A1588

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 1992.

Annullamento del decreto ministeriale 3 ottobre 1991 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnoesino - Società cooperativa a r.l.», in Fabriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1991 con il quale la società cooperativa «Tecnoesino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Scoponi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera del tribunale civile e penale di Ancona del 14 ottobre 1991, s.n., con la quale si comunica che la cooperativa suddetta è stata dichiarata fallita con sentenza del 15-27 febbraio 1991;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale 3 ottobre 1991 con il quale la società cooperativa «Tecnoesino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito notar dott. Stefano Sabatini, coadiutore temporaneo del dott. Simonetta Sabatini, repertorio n. 6505 in data 31 luglio 1987, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Scoponi, è annullato.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1597

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1992.

Autorizzazione all'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l., in Piacenza, a rilasciare certificazione CEE per prodotti vari in attuazione di direttive comunitarie.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco *A* allegato alla medesima legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, di attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592, di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 588, di attuazione delle direttive CEE numeri 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409, relative al metodo di misura del rumore nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile ed in particolare l'art. 3;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. (I.C.E.P.I. S.r.l.), con sede in Piacenza, piazzale delle Crociate, 8, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alle direttive numeri 84/528 e 84/532/CEE;

Decretano:

Art. 1.

L'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. (I.C.E.P.I. S.r.l.), con sede in Piacenza, piazzale delle Crociate, 8, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. (I.C.E.P.I. S.r.l.) esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e, nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

L'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. (I.C.E.P.I. S.r.l.) comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse ed i provvedimenti adottati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

92A1593

DECRETO 31 marzo 1992.

Approvazione delle condizioni di polizza presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della

Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 luglio 1991 presentata dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza migliorative da utilizzare in particolari contratti stipulati in forma collettiva;

Vista la lettera in data 7 ottobre 1991, n. 124613 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza migliorative da utilizzare in particolari contratti stipulati in forma collettiva presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1571

DECRETO 31 marzo 1992.

Autorizzazione alla Sun Alliance vita S.p.a., in Genova, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 18 luglio 1990 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 220243 del 27 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Viste le lettere n. 220201 del 23 gennaio 1992 e numero 220227 del 24 gennaio 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa sul ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'imporo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

11) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazione rivalutabili;

12) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale rivalutabile per polizze collettive;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 12);

14) condizioni generali di polizza;

15) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

16) regolamento della gestione separata «Sun Alliance Plus»;

17) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffa temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio annuo;

22) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 21);

23) tariffa temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio unico;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 23);

25) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 21) e 23);

26) tariffa di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 26);

28) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 26) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000;

29) tariffa di assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 29);

31) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera, di cui al precedente punto 29) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

32) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 29);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 32);

34) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare ai contratti di assicurazione a vita intera, di cui al precedente punto 32) allorquando il premio inizialmente corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 10) e 11) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue che per le forme per il caso di vita con controassicurazione di capitale

o di rendita, la società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1572

DECRETO 31 marzo 1992.

Autorizzazione alla Commercial Union Life S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI, nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla suddetta società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 1° marzo 1991 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 220241 del 27 gennaio 1992 e n. 220550 del 21 febbraio 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Viste le lettere n. 220257 del 29 gennaio 1992 e n. 220517 del 14 febbraio 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'imporo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) condizioni generali di polizza;

11) regolamento della gestione separata «Lifin»;

12) condizioni generali di capitalizzazione per contratti collettivi;

13) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per contratti assunti in forma collettiva;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 13);

15) regolamento della gestione separata «Lifco»;

16) tariffa 1400: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante comprese le condizioni di applicazione;

17) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa 1401: assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

19) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 18);

20) tariffa 1401i: assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa 1400i: assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 22);

24) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 20) e 22);

25) tariffe 5001, 5301 e 5401: tariffa di assicurazione a vita intera a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 16);

27) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 16) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000;

28) tariffe 5000, 5300 e 5400: tariffe di assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 19);

30) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 19), allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

31) tariffe 5002, 5302 e 5402: tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 19);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 22);

33) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare ai contratti di assicurazione a vita intera, di cui al precedente punto 22) allorquando il premio inizialmente corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000;

Art. 3.

La Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1573

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 febbraio 1992.

Affidamento dell'incarico di vigilanza al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Piacentini.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita»,

che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei propri associati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonché dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimnti penali;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1982 che disciplina l'esercizio delle attività connesse all'espletamento del predetto incarico di vigilanza, da parte dei consorzi volontari medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini», con sede a Piacenza, intesa ad ottenere l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella riunione del 19 febbraio 1991;

Viste le determinazioni concordate nella conferenza di servizi con il Ministero dell'industria, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il consorzio istante ha dimostrato di possedere i requisiti prescritti dalla legislazione in materia, con particolare riguardo all'autonomia gestionale ed alla possibilità di disporre di adeguate strutture operative;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico di vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1984, al Consorzio volontario tutela vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A1594

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1992.

Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

Visto il comma 1-*sexies* del suddetto articolo, che prevede che gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni, possano svolgere i compiti ivi indicati in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per l'esecuzione dei predetti compiti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti all'albo professionale, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono svolgere i compiti previsti dal comma 1-*sexies* dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal presente decreto.

Art. 2.

1. La delega con la quale i titolari degli stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa possono conferire agli spedizionieri doganali di cui al comma 1 dell'art. 1 il potere di effettuare, per loro conto, gli adempimenti amministrativi connessi con il regime comunitario di detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti ad accisa, deve essere depositata presso la direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, che ne attesta l'avvenuto deposito e ne rilascia ricevuta; il soggetto delegato deve fare espresso riferimento, nello svolgimento degli adempimenti che è autorizzato a compiere, all'avvenuto deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici, copia della ricevuta.

2. La notifica degli atti relativi agli adempimenti per i quali è stata rilasciata delega può essere effettuata dall'amministrazione, nei modi di rito, anche al soggetto delegato fino a quando il delegante non ne abbia notificato la revoca.

Art. 3.

1. Gli operatori interessati possono incaricare i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto di tenere e conservare atti e scritture contabili connessi all'applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di controlli qualitativi e quantitativi e di eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci.

2. I titolari delle fabbriche che impiegano alcool etilico per la preparazione di bevande alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza possono conferire, altresì, incarico ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 di tenere e conservare con i criteri,

le modalità e nei luoghi di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti, le scritture ed i supporti meccanografici posti in essere ai fini dei controlli contabili previsti dall'art. 5 del predetto decreto-legge n. 232. I titolari delle fabbriche che intendono avvalersi della disposizione del presente comma debbono preventivamente comunicare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi della autorizzazione di cui al successivo art. 6. Il soggetto incaricato può assistere ai controlli ed alle operazioni di inventario eseguiti dal personale dell'ufficio tecnico di finanza.

3. I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti, a qualsiasi richiesta dell'amministrazione, ad esibire gli atti e le scritture contabili tenute e conservate nell'interesse dei privati e ad osservare le prescrizioni specifiche impartite dalla stessa amministrazione.

4. Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute e conservate i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 possono rilasciare copie, certificati o estratti, attestando la conformità all'originale tenuto e conservato. Le copie, i certificati o gli estratti sono rilasciati soltanto a richiesta del soggetto che ha delegato il compimento degli adempimenti previsti dalla lettera *a)* del comma 1-*sexies* dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, o che ha affidato la tenuta e conservazione dei propri atti e scritture contabili nonché a richiesta di pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto possono acquisire, elaborare e trasmettere i dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dei soggetti dai quali hanno ricevuto espresso incarico e sono responsabili con questi delle informazioni tramesse. La elaborazione e la trasmissione dei dati, da utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria, sono effettuate conformemente alle disposizioni impartite dal CED centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di rendere uniformi i criteri e le modalità di acquisizione, di elaborazione e di trasmissione.

Art. 5.

1. Agli spedizionieri doganali di cui agli articoli precedenti può essere affidata la custodia e la vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. Gli spedizionieri doganali interessati dovranno presentare apposita istanza al direttore della circoscrizione doganale competente per ottenere l'autorizzazione a custodire e vendere merci abbandonate. Il direttore della circoscrizione doganale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione fisserà le condizioni e le modalità che dovranno essere osservate nella custodia e nella vendita di merci abbandonate. Agli effetti del compenso per la vendita gli spedizionieri autorizzati sono assimilati agli istituti di vendita autorizzati di cui all'ultimo comma dell'art. 278 del predetto testo unico.

Art. 6.

1. I consigli compartimentali degli spedizionieri doganali di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, competenti per territorio, autorizzano gli spedizionieri doganali all'esercizio dei compiti previsti dal comma 1-*sexies* dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui all'art. 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed al direttore della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali provvede a dotare il richiedente:

di un libro repertorio, vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi della lettera *a)* del comma 1-*sexies* dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciati ai sensi della lettera *b)* del comma 1-*sexies* della medesima legge;

di un timbro a secco in cui sia indicato il consiglio compartimentale che rilascia l'autorizzazione, il cognome ed il nome dello spedizioniere doganale ed il relativo codice fiscale, il numero di iscrizione all'albo professionale e quello dell'autorizzazione.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i consigli compartimentali degli spedizionieri doganali verificano che sussistono tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale; l'autorizzazione non può essere rilasciata:

a coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto alla data della richiesta dell'autorizzazione;

a coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

a coloro che, negli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

a coloro che risultano assoggettati a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Il modello del libro repertorio di cui al precedente art. 6 è approvato dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 13, che approva altresì i modelli dei certificati che gli spedizionieri doganali sono abilitati a rilasciare.

Art. 8.

1. Salvo che i fatti non costituiscano reato, i soggetti che commettono irregolarità nella tenuta del libro repertorio, nell'espletamentodei compiti di cui al comma 1-*sexies* dell'art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge con legge 6 febbraio 1992, n. 66, e coloro che, per fini diversi da quelli istituzionali, utilizzano o comunicano a terzi notizie avute nell'esercizio delle funzioni o nell'esercizio dell'attività svolta ai sensi del comma 1-*sexies* dell'art. 7 della predetta legge, ferma restando la responsabilità per i danni provocati a terzi o alla pubblica amministrazione, incorrono nella sospensione o, nei casi più gravi, nella revoca dell'autorizzazione che viene disposta con provvedimento motivato del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 12, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*.

2. In caso di revoca non può essere rilasciata una nuova autorizzazione se non sono decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 9.

1. Per le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti si applicano i corrispettivi stabiliti dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Art. 10.

1. Lo spedizioniere doganale al quale sia stata rilasciata l'autorizzazioneprevista dall'art. 6 del presente decreto è tenuto a comunicare al competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali l'inizio di un rapporto di lavoro subordinato entro dieci giorni dalla data di tale inizio. Alla omessa comunicazione consegue oltre alla revoca dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 11 anche l'adozione della sanzione prevista dall'art. 12, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

Art. 11.

1. L'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente decreto è revocata quando:

lo spedizioniere doganale autorizzato incorre nella sospensione dal compimento delle operazioni doganali prevista dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni o nella sospensione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali prevista dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

viene accertata la perdita di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione medesima;

non viene effettuata la comunicazione al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali prevista dal precedente art. 10.

Art. 12.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1592

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 24 gennaio 1992.

Revoca del contributo concesso alla Edilazzurro, per l'attuazione del progetto «C. resid. Porto Azzurro».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1990 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Toscana»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Edilazzurro, quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «C. resid. Porto Azzurro»;

Vista la nota del 10 dicembre 1991 con la quale la regione Toscana ha reso noto che il concessionario è dichiarato decaduto dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca del contributo concesso;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla Edilazzurro, per l'attuazione del progetto «C. resid. Porto Azzurro», di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 173

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI FINANZIATI REGIONE TOSCANA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Livorno:					
Porto Azzurro	C. resid. Porto Azzurro Limitatamente a: - fabbricati indicati con lettere *B), C), E), F)*	Edilazzurro	4.103	953	50,0

92A1595

DECRETO 13 febbraio 1992.

Approvazione di un progetto a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 dicembre 1989, registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, fogli n. 331 e n. 329, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Basilicata;

Visto il proprio decreto 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 8, foglio n. 210, con il quale si è provveduto alla revoca del progetto nello stesso indicato, localizzato nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2, comma terzo, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma secondo, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il progetto a carattere regionale per la regione Basilicata di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi al soggetto concessionario per l'opera e per il relativo investimento ammissibile, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalla convenzione relativa all'attuazione del singolo progetto da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1992
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 393

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI

REGIONE BASILICATA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Potenza:					
Missanello	Hotel della Gola	Apogeo S.r.l.	15.607	3.139	164,8

92A1596

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 31 marzo 1992, n. 87398/18.10.3.

Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti di automazione nelle amministrazioni pubbliche. Istituzione di centri di riferimento applicativo e di assistenza ai processi di informatizzazione.

A tutte le amministrazioni pubbliche

Lo scrivente Dipartimento, nell'ambito delle competenze di coordinamento in materia di informatica nelle amministrazioni pubbliche, svolte ai sensi dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ed in attuazione del documento governativo in data 14 febbraio 1992, con il quale sono stati individuati interventi di politica industriale a sostegno del settore informatico, intende promuovere ed avviare azioni finalizzate ad incrementare e qualificare la domanda pubblica favorendo la realizzazione di progetti infrastrutturali di automazione in settori ed aree specifiche, volti a conseguire significativi accrescimenti di efficienza ed efficacia operativa e quindi un miglioramento del livello dei servizi erogati.

Preliminarmente alla fase realizzativa, il Dipartimento della funzione pubblica ritiene necessario attivare iniziative di carattere organizzativo ed operativo per far sì che i processi di automazione si svolgano in conformità ad un «quadro di riferimento» idoneo a favorire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi, nonché l'interscambio delle informazioni.

A tali fini, lo scrivente Dipartimento:

— individua, secondo le indicazioni della circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 36928 del 4 agosto 1989 ed, allo scopo di orientare e selezionare le iniziative infrastrutturali di automazione da promuovere, settori di attività o zone territoriali che maggiormente hanno riferimento con il processo di sviluppo socio-economico del Paese, ovvero che presentino specifico rilievo ai fini del miglioramento dei rapporti fra P.A. e cittadini-utenti.

Prioritariamente, saranno intraprese iniziative di automazione nei seguenti settori:

realizzazione dei centri di servizio ed introduzione progressiva della «Carta del cittadino»;

definizione di modelli applicativi della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul riordino del procedimento e l'accesso alla documentazione amministrativa;

ordine pubblico;

sistema sanitario;

formazione informatica dei pubblici dipendenti;

— rileva le amministrazioni e gli enti pubblici presso cui risultino implementate applicazioni automatizzate, riferite ai settori o zone territoriali individuate, caratterizzate da forte intersettorialità, elevato livello tecnologico, con particolare riferimento alla introduzione di standard e supportate da processi di riordino organizzativo e procedurale degli ambienti di sviluppo informatico.

Sulla base della predetta ricognizione verranno istituiti presso amministrazioni indicate dal Dipartimento della funzione pubblica, con provvedimenti adottati dalle amministrazioni ed enti medesimi in conformità ai rispettivi ordinamenti, centri di riferimento applicativo e di assistenza ai processi di automazione, aventi carattere tematico o territoriale, ai quali si rivolgeranno le amministrazioni pubbliche interessate per verificare modelli organizzativi, prototipi e, in generale, per ricevere assistenza nelle fasi di progettazione e realizzazione di sistemi informativi automatizzati.

La collaborazione fra amministrazioni ed enti ed i centri di riferimento è finalizzata a favorire la interconnessione dei sistemi informativi realizzati nel settore o zona territoriale e quindi a consentire fruibilità ed interscambio delle informazioni.

I centri di riferimento applicativo e di assistenza dovranno aver conseguito adeguate esperienze e disporre di specifiche professionalità e di idonei modelli organizzativi.

Per i centri a carattere territoriale, l'area di riferimento è di norma quella regionale.

La istituzione dei centri di riferimento presso amministrazioni ed enti pubblici non comporterà modificazioni o integrazioni delle dotazioni organiche del personale e degli ordinamenti delle unità organiche ed operative delle amministrazioni e degli enti presso i quali saranno istituiti i centri medesimi;

— svolge azioni ed interventi nei confronti delle amministrazioni pubbliche per sensibilizzarle alla attivazione di iniziative di automazione, anche settoriali e di breve periodo, da coordinare con le attività dei centri di riferimento;

— svolge azioni finalizzate ad orientare i programmi di investimento già previsti o futuri nei settori o zone individuate, coinvolgendo i centri di riferimento.

I centri di riferimento svolgeranno, in particolare, le seguenti attività nel settore di attività o zona territoriale di competenza, in conformità al contenuto della circolare del

Ministro per la funzione pubblica n. 36928 del 4 agosto 1989 ed alle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica sui criteri e le modalità d'impiego delle soluzioni basate sull'informatica distribuita ed individuale e sulle architetture di rete, per favorire il decentramento delle funzioni elaborative, nonché la condivisione e la salvaguardia del patrimonio informativo, culturale ed applicativo esistente:

— progettazione, sperimentazione, personalizzazione e trasferimento di applicazioni informatiche e telematiche di telecomunicazioni, nonché di modelli organizzativi presso le amministrazioni e gli enti pubblici interessati;

— valutazione di soluzioni applicative realizzate da amministrazioni pubbliche o private;

— definizione, in collaborazione con le università e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dei modelli didattici e dei programmi dei corsi di formazione informatica ed organizzativa per i pubblici dipendenti in servizio presso amministrazioni centrali e locali interessate ai processi di automazione.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione svolge attività di monitoraggio su tutta l'attività formativa dei centri di riferimento;

— organizzazione di incontri, convegni e seminari finalizzati anche alla conoscenza dei sistemi informativi esistenti o in corso di realizzazione;

— coordinamento, limitatamente ai centri con caratterizzazione territoriale regionale e quando ricorrano le condizioni di legge, delle attività di informatizzazione degli enti locali, ai quali i centri medesimi forniscono assistenza tecnica;

— assistenza alle amministrazioni per la predisposizione dei programmi triennali di automazione, di cui alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 36928 del 4 agosto 1989;

— comunicazione al Dipartimento, con una relazione a periodicità annuale, delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

I centri di riferimento collaboreranno con imprese pubbliche e private caratterizzate da specifica competenza, esperienza e qualificazione applicativa per la progettazione e lo sviluppo, secondo programmi concordati con il Dipartimento della funzione pubblica, di applicazioni informatiche conformi agli standard tecnologici ed organizzativi indicati dal Dipartimento medesimo.

Presso il Dipartimento della funzione pubblica sarà istituito un gruppo di lavoro, con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali che abbiano realizzato sistemi informativi complessi e dispongano di adeguate conoscenze e professionalità tecnologiche, con il compito di formulare proposte per il reperimento di risorse aggiuntive da destinare al potenziamento delle attività dei centri di riferimento ed alla realizzazione dei progetti di automazione nei settori di attività o zone territoriali individuate.

Si confida nella convinta collaborazione delle amministrazioni.

Il Ministro: GASPARI

92A1599

CIRCOLARE 1° aprile 1992, n. 87420/18.10.3.

Controllo automatizzato dell'orario di lavoro.

A tutte le amministrazioni pubbliche

Con circolare n. 83203-18.10.3 del 13 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991) dello scrivente Dipartimento, concernente «controllo automatizzato dell'orario di lavoro», è stata ribadita l'esigenza che tutte le amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione ex art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86 acquisiscano ed attivino sollecitamente sistemi automatizzati di controllo sull'osservanza dell'orario di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dagli accordi di comparto ed in attuazione dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni in materia di lavoro straordinario) che fa obbligo alle amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° luglio 1992, di non autorizzare il ricorso al lavoro straordinario qualora non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonee all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro.

Va ribadito che gli accordi intercompartimentali e di comparto, nonché la citata normativa di legge, sono finalizzati ad assicurare «trasparenza» al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti che, progressivamente, ha assunto articolazioni complesse (turnazioni, orario flessibile, orario articolato), attraverso la rilevazione con sistemi oggettivamente attendibili della presenza legata anche a fattori di recupero, permessi, lavoro straordinario.

Risulta evidente che situazioni di tale complessità possono essere «gestite» correttamente solo attraverso l'impiego dei sistemi automatizzati che la moderna tecnologia mette a disposizione.

L'accertamento, peraltro, della presenza sul posto di lavoro presuppone anche l'esistenza di un sistema di controllo degli accessi che impedisca o permetta il transito a persone o mezzi (sia in entrata che in uscita) attraverso passaggi obbligati, con immediata rilevazione e segnalazione di tutte le occorrenze, durante l'intero arco della giornata.

I sistemi automatizzati di rilevazione presenze, infine, consentono di informatizzare integralmente le successive fasi di amministrazione del personale, fino alla stampa degli ordinativi di pagamento delle retribuzioni fisse ed accessorie.

Trattasi, come si intuisce, di strumenti tecnologici complessi e quindi costosi, giustificabili in presenza di un rapporto equilibrato tra costo e benefici.

Numerose amministrazioni hanno, al riguardo, posto quesiti sull'esatta interpretazione della normativa in questione ed, in particolare, hanno evidenziato condizioni di difficoltà e anche di inopportunità di installare sistemi di rilevazione automatica delle presenze e della durata del lavoro.

In linea generale, lo scrivente Dipartimento ritiene che, al verificarsi di particolari situazioni, possa risultare opportuno procedere alla rilevazione ed al controllo ricorrendo a strumenti tradizionali (apposizione di firma alla presenza di un funzionario incaricato, su registri, fogli di presenza, utilizzo di orologi marcatempo sottoposti a controllo ...).

I controlli di tipo tradizionale dovranno assicurare la massima affidabilità e garanzia di obiettività sia in fase di rilevazione che di controllo.

Trattasi di casi limitati, riferibili alla presenza di strutture di tipo «semplice», con poche unità di dipendenti, per cui il ricorso a strumenti automatici complessi risulterebbe antieconomico e scarsamente funzionale, senza apportare apprezzabili risultati alla gestione del personale.

Quanto sopra è applicabile anche alle amministrazioni di tipo complesso ma con strutture periferiche dotate di poche unità di personale, per cui nelle fasi acquisitive occorre distinguere tra «centro» e «periferia».

Del resto, trattasi di casi già previsti in taluni accordi di comparto, che continuano ad avere vigenza purché non contrastanti con la presente circolare.

Può, inoltre, risultare giustificato il ricorso a procedure alternative a quelle automatizzate in presenza di evidenti ed oggettive difficoltà derivanti da vincoli strutturali e architettonici.

Il ricorso a procedure alternative di rilevazione delle presenze, può infine trovare temporanea giustificazione nel caso siano già state tempestivamente attivate le procedure per l'acquisizione di strumenti automatizzati e che allo scadere del termine del 1° luglio 1992, per questioni procedurali, non siano stati ancora effettivamente implementati.

Ad evitare equivoci o arbitrarie interpretazioni che possano vanificare il dettato dell'art. 9 della legge n. 412/91, si ribadisce che trattasi di eccezioni da valutarsi caso per caso, evitando generalizzazioni.

Le predette indicazioni potranno trovare accoglimento nel contenuto degli accordi di comparto, sia nel caso si preveda in via esclusiva l'introduzione di sistemi automatizzati, sia nel caso vengano previsti percorsi alternativi di rilevazione delle presenze e della durata della prestazione.

Lo scrivente Dipartimento, nel richiedere alle amministrazioni di dare la massima diffusione alla presente circolare e di attivare adeguate iniziative per corrispondere nei tempi previsti al disposto normativo, rimane a disposizione per valutare eventuali specifiche esigenze o difficoltà che si evidenziassero nella fase preliminare di analisi, o in quella successiva di acquisizione delle apparecchiature o dei sistemi di rilevazione delle presenze.

Il Ministro: GASPARI

92A1600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario di Governo nella regione Molise

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1992, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 349, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Fausto Meloni, già prefetto di Campobasso, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Molise a decorrere dal 28 gennaio 1992.

92A1601

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione clinica del lavoro di Pavia ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 marzo 1992 la Fondazione clinica del lavoro di Pavia, via San Boezio n. 26, è stata autorizzata ad acquistare il terreno sito in Pavia — zona Cravino — ad ovest del tracciato della nuova tangenziale ovest, della superficie di mq 176.000, del periziato valore di L. 2.400.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Pavia 18 aprile 1991). Detto terreno sarà utilizzato per la costruzione della sede di un nuovo centro medico della Fondazione citata.

92A1603

MINISTERO DEL TESORO

N. 64

Corso dei cambi del 1° aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,550	1246,550	1246,250	1246,550	1246,550	1246,550	1245,990	1246,550	1246,550	1246,550
E.C.U.	1540,700	1540,700	1540,500	1540,700	1540,700	1540,700	1540,360	1540,700	1540,700	1540,700
Marco tedesco	754,020	754,020	754,250	754,020	754,020	754,020	753,980	754,020	754,020	754,020
Franco francese	222,410	222,410	222,900	222,410	222,410	222,410	220,410	222,410	222,410	222,410
Lira sterlina	2150,400	2150,400	2150 —	2150,400	2150,400	2150,400	2150,500	2150,400	2150,400	2150,400
Fiorino olandese	669,670	669,670	669,500	669,670	669,670	669,670	669,680	669,670	669,670	669,670
Franco belga	36,630	36,630	36,620	36,630	36,630	36,630	36,627	36,630	36,630	36,630
Peseta spagnola	11,904	11,904	11,900	11,904	11,904	11,904	11,906	11,904	11,904	11,900
Corona danese	194,320	194,320	194,500	194,320	194,320	194,320	194,330	194,320	194,320	194,320
Lira irlandese	2007,200	2007,200	2007 —	2007,200	2007,200	2007,200	2006,550	2007,200	2007,200	—
Dracma greca	6,492	6,492	6,500	6,492	6,492	6,492	6,495	6,492	6,492	—
Escudo portoghese	8,744	8,744	8,750	8,744	8,744	8,744	8,742	8,744	8,744	8,740
Dollaro canadese	1047,400	1047,400	1047 —	1047,400	1047,400	1047,400	1046,800	1047,400	1047,400	1047,400
Yen giapponese	9,284	9,284	9,295	9,284	9,284	9,284	9,284	9,284	9,284	9,280
Franco svizzero	825,100	825,100	825,500	825,100	825,100	825,100	825 —	825,100	825,100	825,100
Scellino austriaco	107,147	107,147	107,200	107,147	107,147	107,147	107,135	107,147	107,147	107,140
Corona norvegese	192,010	192,010	192,150	192,010	192,010	192,010	192,010	192,010	192,010	192,010
Corona svedese	207,690	207,690	207,750	207,690	207,690	207,690	207,620	207,690	207,690	207,690
Marco finlandese	276 —	276 —	276 —	276 —	276 —	276 —	276,030	276 —	276 —	—
Dollaro australiano	956,900	956,900	957 —	956,900	956,900	956,900	956,720	956,900	956,900	956,900

Media dei titoli del 1° aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,650
» » » 21- 4-1987/94	87,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,175
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,325
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	100 —
» » » » 20- 7-1987/92	99,900
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100,100
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,075
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	98,825
» » » »	1- 7-1988/93	100,200
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100,150
» » » »	20-10-1986/93	99,725
» » » »	1-11-1988/93	100,150
» » » »	18-11-1987/93	99,950
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100 —
» » » »	1- 2-1989/94	100,275
» » » »	1- 3-1989/94	100,275
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,350
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,775
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,600
» » » »	1- 2-1985/95	100,425
» » » »	1- 3-1985/95	99,475
» » » »	1- 3-1990/95	99,675
» » » »	1- 4-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1990/95	99,525
» » » »	1- 8-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,700
» » » »	1-10-1985/95	99,875
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,175
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	99,150
» » » »	1-12-1990/95	99,550
» » » »	1- 1-1986/96	99,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,025
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	99,850
» » » »	1- 2-1991/96	99,550
» » » »	1- 3-1986/96	99,950
» » » »	1- 4-1986/96	99,675
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,575
» » » »	1- 7-1986/96	99,125
» » » »	1- 8-1986/96	98,800
» » » »	1- 9-1986/96	98,700
» » » »	1-10-1986/96	98,525
» » » »	1-11-1986/96	98,525
» » » »	1-12-1986/96	98,500
» » » »	1- 1-1987/97	98,675
» » » »	1- 2-1987/97	99,100
» » » »	18- 2-1987/97	99,225
» » » »	1- 3-1987/97	99,500
» » » »	1- 4-1987/97	98,875
» » » »	1- 5-1987/97	98,825
» » » »	1- 6-1987/97	98,925
» » » »	1- 7-1987/97	98,500
» » » »	1- 8-1987/97	98,225
» » » »	1- 9-1987/97	98,275
» » » »	1- 3-1991/98	98,600
» » » »	1- 4-1991/98	98,325
» » » »	1- 5-1991/98	98,350
» » » »	1- 6-1991/98	98,425
» » » »	1- 7-1991/98	98,125
» » » »	1- 8-1991/98	98,225
» » » »	1- 9-1991/98	98,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,775
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,075
» » »	12,50%	1-10-1993	100,475
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,950
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,050
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,925
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,575
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	97,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,85
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,025
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,900
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,700
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,900
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,050
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,150
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M01042

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 816 del 10 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, la società Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Monte San Savino, località Giardino, 260, è stata autorizzata a modificare le etichette e gli stampati accessori dell'acqua minerale «Santafiora», ed aggiornare sulle etichette stesse le analisi chimiche e chimico-fisiche.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 816 del 10 febbraio 1992, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 817 del 10 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, la società Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Monte San Savino, località Giardino, 260, è stata autorizzata a modificare le etichette e gli stampati accessori dell'acqua minerale «Perla», ed aggiornare sulle etichette stesse le analisi chimiche e chimico-fisiche.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 817 del 10 febbraio 1992, della quale gli allegati medesimi sono in parte integrante.

92A1604

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, I
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200